



Convenzione europea sulla protezione sociale degli agricoltori

Strasburgo, 6 maggio 1974

Allegato - Riserve

(Articolo 19 paragrafo 1)

Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera

Ciascuna Parte contraente può dichiarare che si riserva:

- 1 d'escludere dal campo d'applicazione della presente Convenzione una o più delle seguenti categorie di persone:
 - le persone che, in qualità di lavoratori indipendenti, dedicano esclusivamente o principalmente la loro attività a una professione agricola, selvicola, orticola, viticola o simile, ma che da questa attività non traggono la parte principale del loro reddito;
 - le persone che dedicano esclusivamente la loro attività alla selvicoltura;
- 2 di non applicare la disposizione dell'articolo 5 paragrafo 1 alinea b),
- 3 di non applicare la disposizione dell'articolo 5 paragrafo 1 alinea c);
- 4 di non applicare la disposizione dell'articolo 5 paragrafo 1 alinea d);
- 5 di non applicare la disposizione dell'articolo 5 paragrafo 3.